

## CONVEGNO ZONIZZAZIONE ACUSTICA

venerdì 9 settembre 2011-09-19 GRADISCA D'ISONZO – Sala civica  
Bergamas

### **INTRODUZIONE**

Mariagrazia Santoro – Assessore alla Pianificazione Territoriale del Comune di Udine

E' un vero onore per me quest'oggi fare l'intervento introduttivo a questo interessante convegno non solo, appunto, per l'interesse dell'argomento, ma anche per poter rappresentare il punto di vista di due associazioni, ANCI FVG e FEDERSANITA' che rappresentano i comuni della nostra regione.

E' a partire dal punto di vista "dal basso", dall'ente più vicino al cittadino che proverò a svolgere il tema assegnatomi non tanto e non solo , come recitano gli interventi che mi seguiranno, per evidenziare delle criticità ma per accendere degli interrogativi su un argomento che ancora si mostra come sperimentale.

Cercherò dunque di illustrare il ruolo del rumore nelle nostre città (cos'è e come potrebbe essere) per concludere col ricordare con una serie di raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali all'atto del parere all'approvazione dei criteri di redazione dei piani. Non farò una disanima tecnica delle modalità operative (cosa che mi piacerebbe molto, ma che evidentemente esula dal mio ruolo di quest'oggi) e che svolgeranno certamente con perizia i relatori che mi seguiranno.

L'azzonamento acustico è uno strumento innovativo, non c'è dubbio, nato come strumento di settore che, però necessita dell'integrazione di differenti saperi.

La tematica del rumore porta a riflettere sul MODO di abitare la città, sia come residenti che come lavoratori.

*“Ingegneri, medici, sociologi, legislatori, urbanisti e architetti sono gli attori protagonisti di quella che, all'inizio degli anni Cinquanta il sociologo M.P. Chavassa definisce una crociata contro il rumore. Il sociologo riconosce e contestualizza l'arcuita sensibilità dell'uomo moderno al rumore, il medico descrive i danni oggettivamente riscontrabili alla salute dell'uomo e insieme giustificano la necessità della difesa; i tecnici propongono alcune soluzioni,*

*su piani e scale diversi; il legislatore definisce, confronta norme e regole di comportamento. E' soprattutto nei testi italiani che appare la figura del legislatore, dato il ritardo con cui si è provveduto a colmare la distanza da altre legislazioni più avanzate. E' del 1991 il decreto che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in relazione alle destinazioni d'uso del territorio." (P.Viganò, 1991)*

Il rumore dunque legato sia ad una questione di confort ambientale, ma anche forse soprattutto di salute ("il rumore uccide" è il titolo di un libro degli anni settanta), ma nella definizione di rumore contenuta nel DPCM (1 marzo 1991) si legge: "qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente". Nella legge quadro sull'inquinamento acustico (26 ottobre 1995, n.447) tale termine è sostituito con quello di inquinamento acustico, quale "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo, al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi".

Ci stiamo riferendo, dunque, a livelli di altissima criticità, di reale disagio.

Ecco che allora appare immediato un parallelismo, molto più antico con il movimento igienista di fine settecento, ma poi sviluppatosi nell'800 che, grazie alle indagini epidemiologiche di medici come Kay ha restituito delle fotografie delle città in termini di insalubrità.

Sono molto interessanti alcune immagini, alcune cartine che mostrano il grado di mortalità di alcuni quartieri e la relazione di questo dato con la ventilazione, il soleggiamento...

Ecco che forse il parallelismo appare più chiaro: all'inizio del 1900 fioriscono i manuali di urbanistica che, sulla scorta delle riflessioni dei medici hanno sperimentato soluzioni architettoniche ed urbani: vi siete mai chiesti da dove derivi la famosa distanza dei 10 metri tra edifici. E' certo depositata in una norma del 1968, ma è nata proprio da questi manuali, alla ricerca di una misura che potesse far stare tranquilli per la ventilazione ed il soleggiamento diventando parte integrante del fare urbanistica (e non un piano di settore igienico-sanitario!).

Io penso che il momento che stiamo vivendo con il rumore assomigli molto a quel periodo: siamo cioè alla ricerca di una “misura semplice” che garantisca confort e salute.

Il tema della TEMA DELLA DIFESA DEL RUMORE SI ESPLICA DUNQUE QUALE ESPRESSIONE DI UNA NUOVA SENSIBILITA' AMBIENTALE. Si assiste ad una richiesta giusta, sempre più pervasiva che riguarda la difesa da tutta una serie di nuovi inquinamenti: atmosferico, elettromagnetico, da vernici o trattamenti, da concimi chimici,.....

Il piano di azionamento acustico si configura come lo strumento per prevenire il deterioramento delle aree del territorio comunale non inquinate e per bonificare quelle dove siano riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non compatibili con i caratteri di abitabilità. L'obiettivo ultimo è comunque quello del risanamento ambientale. La classificazione del territorio comunale in zone acustiche va dunque redatta in modo strettamente correlata al Piano Regolatore Comunale.

Ecco che allora possiamo evidenziare le prime criticità: la zonizzazione acustica non può e non deve essere uno strumento settoriale, parallelo quasi che il modo di funzionare la città (e quindi le destinazioni d'uso, il traffico veicolare o il sistema di trasporto pubblico) possa essere disgiunto dalla sua conformazione fisica (principi insediativi, ,a anche orografia) ma persino dalla sua consistenza materica (pavimentazioni, cortine edilizie chiuse od aperte,..). Pensate a come sia mutata la percezione del paesaggio da quando l'autostrada è un tunnel tra barriere acustiche tutte diverse tra loro...

Le indagini sono settoriali, ma la sintesi è pianificatoria.

Il tema diventa quindi più difficile, più fine: si è spostato dalla separazione delle funzioni e degli oggetti all'esame della loro compatibilità reciproca: pensate alle zone industriali (ZIU....) e come sono cambiate le caratteristiche delle attività ivi insediate.

Non siamo più in grado di classificare le destinazioni d'uso in modo univoco con i canoni classici artigianale, commerciale, industriale direzionale,.....

Ma veniamo agli strumenti specifici regionali: oltre ai temi generali di comprensione dei territori e temi contemporanei gli strumenti legislativi

regionali mostrano per i comuni alcuni punti sui quali lavorare che sono stati sollevati nelle sedi istituzionali, ai quali ne aggiungerò uno originale.

Nella deliberazione n.41 del 17 dicembre 2008 il Consiglio delle Autonomie locali, esprimendo il proprio parere sulla LR 16/2007 raccomanda che:

“- siano previsti idonei percorsi formativi per i tecnici degli enti locali chiamati a predisporre i piani, al fine di fornire loro un adeguato supporto e giungere ad una zonizzazione acustica uniforme sull'intero territorio regionale;

- vengano fornite ai tecnici degli enti locali precise indicazioni riguardo all'individuazione delle aree destinate a pubblico spettacolo anche ai fini della predisposizione dei regolamenti comunali in merito alle relative attività, attesa l'importanza che la materia riveste e le connesse responsabilità civili e penali poste in capo al Sindaco;

- la Regione supporti i Comuni dotandoli di strumenti informatici uniformi per la predisposizione dei piani di classificazione acustica;

- le linee guida ed i criteri relativi alla predisposizione dei piani di risanamento siano definiti nel più breve tempo possibile;”

Inoltre “il coordinatore della III Commissione Nerio Belfanti dà conto delle principali osservazioni emerse durante la seduta della III Commissione tecnica e di seguito riportate:

1) non risultano stanziati idonee risorse finanziarie da attribuire ai Comuni per far fronte ai notevoli costi che gli stessi saranno chiamati a sostenere per lo svolgimento delle attività preliminari di verifica, di analisi del territorio anche connesse all'avviamento del sistema informativo territoriale ed in generale per l'acquisizione dei dati funzionali alla zonizzazione acustica, nonché per la predisposizione degli stessi piani di classificazione acustica;

2) la complessità delle attività preliminari e di quelle in generale connesse alla stesura dei piani, rende problematico il rispetto del termine di due anni previsto dall'articolo 20, comma 1, della LR 16/2007”

Al punto che l'espressione del parere favorevole è condizionato al superamento delle due criticità espresse

## **“DELIBERA**

**di esprimere parere favorevole su “LR 16/2007, art. 18, comma 1, lett. A) – Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico. Adozione di criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio”, approvati in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2452 del 20 novembre 2008, con le raccomandazioni espresse in premessa, e a condizione che siano reperite idonee risorse da corrispondere gli enti locali per la redazione dei piani di classificazione acustica e sia prorogato il termine entro cui i Comuni sono tenuti ad adottare i piani medesimi. “**

Se il secondo punto ha avuto un seguito seppur parziale; del primo nulla si è fatto così come nessuna delle raccomandazioni ha avuto un esito.

Alla fine, però, e qui chiudo con una mia riflessione, chiediamoci se serva davvero uno strumento pervasivo di pianificazione acustica e per quali territori.

Le indagini sanitarie dell’800 sono partite dalla grandi città industriali e poi hanno dettato i principi generali.

Siamo dunque certi della necessità di un obbligo per tutti i comuni della Regione? Siamo sicuri che la tematica sia così pervasiva? Oppure da profondi conoscitori quali siamo tutti delle realtà comunali possiamo a priori escludere alcuni comuni da questo obbligo per concentrare la sperimentazione su alcune realtà particolarmente complesse?

Perché non distinguere in modo netto tra strumenti generali e strumenti parziali; tra luoghi nei quali il problema è puntuale (una fabbrica, un’attività,...) ma superabile con accorgimenti tecnici, con altri nei quali ad esempio per colpa del traffico veicolare il risanamento non potrà essere effettuato pena la realizzazione di itinerari alternativi e quindi l’allocazione di ingenti risorse pubbliche?

Perché non introdurre la questione acustica nella più generale Valutazione Ambientale Strategica: in questo modo non si duplicherebbero procedure che vedono impegnati i medesimi soggetti (Comune, ARPA e Azienda Sanitaria).

Consegno questi interrogativi ai relatori che mi seguiranno augurandovi una buona mattinata e di trovare la nostra “giusta misura”.

grazie

